

Allegato .....  
REGISTRATO A GORIZIA IL 27 LUG. 2020  
al n. 444 vol. .... serie 3 Atti Privati  
Liquidati Euro .....



Esente da imposta di registro ai sensi  
dell' art.82, c.3 D. Lgs. 117/17

## CLUB PER L'UNESCO DI GORIZIA ODV S T A T U T O

Codice fiscale: 91036420312

IL FUNZIONARIO  
Tiziano Castiulla

**PREMESSA** \* firma su delega del Direttore Provinciale

Il presente statuto, approvato dall'assemblea dei soci riunitasi in seduta straordinaria il 26 giugno 2020, modifica il precedente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Gorizia il 6 marzo 2019 al nr. 180. Esso è stato elaborato nel rispetto di principi e criteri generali che riconoscono, favoriscono e garantiscono il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo indicati dalla Costituzione. E' redatto in relazione al nuovo assetto normativo di riforma del Terzo Settore e del Quadro Regolamentare per le Associazioni e Clubs per l'UNESCO adottato dalla Conferenza Generale dell'Agenzia specializzata UNESCO.

### **PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Costituzione della Repubblica Italiana.
2. Codice Civile, Titolo II, dei Testi Normativi della Repubblica Italiana.
3. Testo Unico delle Imposte sul Reddito.
4. Legge 6 giugno 2016, nr. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore".
5. D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore".
6. D. Lgs 3 agosto 2018 n. 105 "disposizioni integrative al Codice del Terzo Settore".
7. Circolare Min. Lavoro n. 20 del 27 dicembre 2018.
8. Nuovo Quadro Regolamentare indicato dalle: Resolutions of 39<sup>th</sup> session of the General Conference of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Paris 30 October – 14 November 2017 – Annex VI "Regulatory framework regarding Associations and Clubs for UNESCO".
9. Clubs for UNESCO – A practical Guide ed. 2009.
10. Norme regionali in materia di volontariato e del Terzo Settore.
11. Atto costitutivo del Club datato 27 aprile 2012.

### **TITOLO PRIMO**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1**

##### **Denominazione - Sede – Durata – Settore di competenza**

1. E' istituita un'organizzazione di volontariato (ODV) in forma di associazione "non riconosciuta" priva di personalità giuridica con durata a tempo indeterminato. Ha la seguente denominazione: Club per l'UNESCO di Gorizia ODV (di seguito Club), con sede a Gorizia. L'eventuale cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere approvato dall'assemblea.
2. L'acronimo ETS (Ente Terzo Settore) potrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che il Club sarà iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

(RUNTS) nell'apposita sezione "Organizzazioni di Volontariato". Tale denominazione acquisterà efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione.

3. Fino all'operatività del RUNTS ed all'efficacia delle nuove disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione del Club nei registri ONLUS.

## **Art. 2 Statuto**

1. Il Club è disciplinato dagli articoli del presente statuto, redatto in armonia alla normativa di riferimento, agisce nei limiti delle leggi dello Stato, Regionali, e nel rispetto degli ideali, dei principi fondanti e generali dell'United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) nonché delle risoluzioni che emana l'Agenzia Specializzata dell'UNESCO. Sotto la supervisione della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO (CNIU) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale opera e contribuisce, con le proprie attività, all'attuazione dei programmi e degli obiettivi unescani.

## **Art. 3 Carattere associativo**

1. Il Club è una organizzazione fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti di tutte le età, di ogni estrazione sociale e con qualsiasi bagaglio culturale che condividono un fermo credo negli ideali dell'UNESCO nei confronti del quale il Club è legalmente e finanziariamente indipendente.

2. Si intende regolarmente costituito ed operante in forma associativa a condizione che ci siano almeno un numero di iscritti non inferiore a sette persone fisiche oppure a tre organizzazioni di volontariato.

3. Altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, possono associarsi a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato. E' estraneo ad ogni attività religiosa politico-partitica, e razziale ed intende perseguire le finalità del presente Statuto secondo le regole di ingaggio previste dalle risoluzioni emanate dalle United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

4. annualmente invia alla CNIU una relazione delle attività svolte e propone un piano d'azione con programmazione annuale ispirato agli scopi e finalità del presente statuto.

5. Al fine di raggiungere gli obiettivi opera nel territorio della Repubblica Italiana e all'estero senza preclusioni, purché nelle sfere di competenza dei programmi dell'UNESCO, attivando contatti con la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, Istituzioni, Autorità nazionali, locali e realtà professionali.

6. I contenuti e la struttura sono democratici, basati su principi solidaristici che consentono la partecipazione di tutti gli aderenti alle attività ed alla vita del Club.

7. L'utilizzo del logo, acronimo, patrocinio, dominio internet e qualsiasi altra forma che possa suggerire falsamente l'identificazione del Club è disciplinato dalle regole di ingaggio adottate dall'Agenzia Specializzata per l'UNESCO alle quali il Club si conforma. Ogni abuso o utilizzo improprio è vietato.

8. Per esigenze organizzative e per la maggiore diffusione territoriale possono costituirsi, nell'ambito del Club, Gruppi Territoriali. Essi nominano un proprio rappresentante che partecipa alle sedute dell'organo di amministrazione del Club senza diritto di voto. Possono proporre programmi e attività da sottoporre all'approvazione dell'organo di amministrazione. In nessun caso i gruppi territoriali possono considerarsi autonomi.

## **Art. 4 Rapporti con Enti Pubblici ed altre Organizzazioni**

1. Opera prevalentemente nel territorio della Repubblica Italiana anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, Regioni, Province Autonome ed Enti locali. Può liberamente aderire a reti federative o associative a livello nazionale ed estero purché in esse siano identificate e rispettate le finalità del presente statuto.
2. Nell'ambito del quadro normativo della vigente legislazione e di coinvolgimento da parte di Enti Pubblici, il Club collabora sotto forma di partenariato e mediante accreditamento, nel rispetto dei principi di Co-programmazione e Co-progettazione.
3. Il Club gode di propria autonomia gestionale, finanziaria, economica, patrimoniale e di bilancio. La denominazione è riconosciuta mediante accreditamento dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a cui compete il controllo e la supervisione delle attività del Club nell'ambito delle Regole di Ingaggio e delle risoluzioni che emana l'Agenzia Specializzata dell'UNESCO.

#### **Art. 5**

#### **Scopo finalità e attività**

1. Nel rispetto dei principi generali delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e senza scopo di lucro il Club opera e svolge, in via esclusiva e principale, le proprie attività prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo preminente di prestazioni dei volontari associati e delle persone aderenti agli enti associati. Le attività prevalenti riconducibili ad alcuni degli obbiettivi di interesse generale tra quelli elencati all'art. 5 del D. Lgs 117/17 sono di seguito indicate:
  - a. lettera d: culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - b. lettera f: tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
  - c. lettera i: organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  - d. lettera v: promozione della cultura, della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
  - e. lettera w: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco aiuto.
2. Circa i contenuti delle attività di interesse generale sopra indicate, ad ulteriore specificazione si precisa che esse si esercitano al fine di:
  - a. promuovere la comprensione ed il sostegno della missione, delle priorità e dei programmi UNESCO, a livello di società civile, contribuendo alla promozione dei valori, messaggi e azioni dell'UNESCO in quanto strumentali per la realizzazione di obiettivi e scopi;
  - b. raggiungere obbiettivi strategici di partenariato con l'organizzazione UNESCO ed operare nell'ambito delle regole di ingaggio definite dalle risoluzioni delle conferenze generali dell'Agenzia specializzata;
  - c. contribuire, in coordinamento con la CNIU, all'implementazione dei programmi dell'Organizzazione a livello nazionale e locale;
  - d. promuovere, tra le persone, i valori di solidarietà, tolleranza e rispetto delle diversità culturale, così come i valori dell'educazione alla cittadinanza globale, i diritti umani e lo sviluppo sostenibile;
  - e. promuovere le giornate, settimane, anni e decenni internazionali proclamati dall'UNESCO;
  - f. contribuire alla diffusione dei messaggi unescani anche con traduzioni di documenti ed informazioni del Segretariato Generale nelle lingua locale anche mediante tutti i mezzi di comunicazione inclusi i media;
  - g. promuovere la conoscenza e la diffusione dei principi afferenti alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo estendendoli alla considerazione che la natura, nel suo insieme, non è "oggetto" da trasformare e distruggere, ma "soggetto" da rispettare;

- h. contribuire alla diffusione di una cultura in sintonia con i bisogni di tutti gli esseri viventi nelle loro diversità, originalità e molteplicità, in funzione dell'assunzione di responsabilità nei riguardi dei processi e dell'equilibrio tra i propri diritti e quelli degli altri. Cultura basata sui valori che agiscono per promuovere una gestione equa e democratica delle risorse del pianeta, tra le quali la difesa del verde e degli habitat, la protezione degli animali e la difesa dei loro diritti naturali;
  - i. contribuire alla formazione civica e socio-culturale dei giovani, aiutandoli a comprendere i problemi di un mondo in continua evoluzione scientifica, economica e sociale, e prepararsi ad assumere responsabilità nei confronti della comunità;
  - j. facilitare la conoscenza di paesi e regioni attraverso incontri e scambi culturali;
  - k. promuovere la costituzione di gruppi per lo studio approfondito di argomenti educativi, di diffusione della cultura, di valorizzazione del patrimonio artistico e paesaggistico, di legalità, solidarietà e reciproco aiuto, di pace tra i popoli e non violenza, di rispetto dei diritti umani civili, sociali politici, economici e sviluppo e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
2. Il Club può esercitare, purché secondarie e strumentali, attività diverse da quelle di interesse generale. In tale ipotesi, l'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di bilancio o di missione.
3. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate dal presente statuto, contrarie alle leggi ed alle risoluzioni dell'Agenzia Specializzata dell'UNESCO.

#### **Art. 6**

#### **Promozione e Cultura**

- 1. Con l'intenzione di promuovere il coinvolgimento attivo dei giovani attraverso attività di sensibilizzazione e di promozione, il Club costituisce "gruppi di lavoro tematici" con l'obiettivo di contribuire a realizzare programmi e finalità statutarie.
- 2. Ai fini del conseguimento dei titoli di studio per la crescita professionale e per il curriculum scolastico, gli studenti iscritti al Club possono chiedere certificazione attestante le prestazioni e le competenze acquisite nello svolgimento di attività associative e percorsi di volontariato.
- 3. Analoga procedura può essere richiesta dai giovani che prestano servizio civile o militare di leva ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.
- 4. Il riconoscimento dei crediti formativi resta competenza delle Istituzioni e degli Enti preposti secondo i criteri indicati dalle norme di riferimento.
- 5. I gruppi di lavoro sono individuati con delibera dell'organo di amministrazione e possono avere una propria autonomia di procedura ed organizzazione fermo restando che la gestione amministrativa compete al Club. L'autonomia deve comunque rispettare le indicazioni dell'organo di amministrazione. Per ogni progetto o attività da realizzare nell'ambito dei temi di lavoro è indispensabile che i gruppi di lavoro individuino la fonte di finanziamento a copertura delle spese.

### **TITOLO SECONDO**

#### **RISORSE ECONOMICHE - GESTIONE AMMINISTRATIVA**

#### **Art. 7**

#### **Risorse economiche e Patrimonio**

- 1. Le risorse economiche necessarie al funzionamento ed allo svolgimento delle attività del Club sono provenienti da:
  - a quote associative, contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento del sodalizio;

- b contributi pubblici di Organismi Internazionali, Statali, Regionali ed Enti locali, Istituti di Credito, Fondazioni etc. generalmente finalizzati al sostegno di specifici progetti;
  - c contributi privati di persone fisiche, giuridiche, di enti commerciali etc.;
  - d donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali;
  - e attività di raccolta fondi;
  - f attività diverse da quelle prevalenti purché secondarie, marginali e strumentali per l'autofinanziamento;
  - g utili provenienti da convenzioni.
2. Il patrimonio del Club, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tutti i beni immobili, mobili e mobili registrati devono essere elencati in apposito quaderno di inventario.
  3. E' fatto divieto la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Analogo divieto vale per immobilizzazioni materiali ed immateriali del Club.

## **Art. 8**

### **Bilancio, Scritture Contabili, Libri Sociali Obbligatori**

1. Il bilancio è definito per anno solare e decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque inferiori ai limiti fissati dalla legislazione, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa in conformità alla modulistica definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione che nella relazione di missione deve documentare anche le attività secondarie e strumentali. Esso è sottoposto per l'approvazione dell'assemblea entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura dell'esercizio a cui riferisce.
5. Nel caso di bilanci superiori a centomila euro annui, la documentazione deve essere pubblicata nel proprio sito internet e qualora sia superiore ad un milione di euro depositarlo anche presso il RUNTS.
6. Le scritture contabili vanno trascritte in ordine cronologico rispettando l'esercizio finanziario.
7. I libri sociali obbligatori sono:
  - a. libro/registro degli associati o aderenti;
  - b. libro/registro dei volontari;
  - c. libro/registro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui vanno trascritti i verbali per atto pubblico;
  - d. libro/registro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di altri organi sociali.

## **Art. 9**

### **Responsabilità giuridica – assicurazioni obbligatorie**

1. Il Club risponde giuridicamente ed amministrativamente solo per gli impegni contratti a firma del presidente in quanto legale rappresentante ovvero da soci espressamente delegati o autorizzati dal legale rappresentante. Ogni altra assunzione di responsabilità da parte degli associati ricade esclusivamente a carico di colui o coloro che ne determinano l'origine in quanto personalmente responsabili delle obbligazioni contratte che il Club non riconosce.

- IL Club può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Essi, qualora non svolgono attività occasionali, vanno iscritti in apposito registro. Coloro che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi.
- Previa delibera dell'organo di amministrazione, il Club può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione.

### **TITOLO TERZO**

#### **ASSOCIATI - VOLONTARI**

##### **Art. 10**

##### **Ammissione**

- Al Club possono aderire tutti i richiedenti che si riconoscano nelle finalità perseguite dall'associazione, senza discriminazione alcuna, con qualsiasi bagaglio culturale, nazionalità, sesso, età, religione. Possono essere iscritti anche rappresentanti legali o titolari di attività commerciali e professionistiche. La loro iscrizione equivale a quella di singolo socio con diritto ad un solo voto.
- Previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, l'ammissione di soci viene deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli iscritti. L'ammesso è tenuto al versamento annuale della quota contributiva. L'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni dalla decisione di rigetto.
- Entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto della domanda di ammissione al Club, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio Arbitrale per il riesame della stessa.
- La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
- Possono far parte del Club tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età secondo la legge italiana e siano interessati all'attività del sodalizio. Per i minorenni è necessario che la domanda di ammissione sia sottoscritta da coloro che ne esercitano la potestà genitoriale a carico dei quali risale ogni forma di responsabilità diretta ed indiretta derivante dalla condizione di socio del minorenne per il quale chiedono l'iscrizione.

##### **Art. 11**

##### **Diritti degli associati**

- Tra gli associati vige una disciplina indifferenziata ed uniforme nel rapporto associativo.
- Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, possono partecipare alle assemblee ed essere eletti negli organi sociali del Club.
- Anche se iscritti da meno di tre mesi, hanno diritto di informazione, controllo e di poter esaminare i libri associativi previa richiesta scritta indirizzata al presidente che provvederà ad indicare tempi e modalità di consultazione.
- Hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata purché siano deliberate dall'organo di amministrazione. A tal fine, le spese sostenute possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione purché non siano superati gli importi deliberati. Non sono ammessi rimborsi di tipo forfettario.

##### **Art. 12**

##### **Doveri degli associati**

1. Gli iscritti hanno l'obbligo di svolgere l'attività a favore dell'associazione in modo conforme agli scopi statutari. Non si considera associato il volontario che occasionalmente coadiuva con il Club.
2. Le attività svolte a favore del Club da parte degli associati non possono avere finalità di lucro e sono fornite a titolo personale, e gratuito. Nessun compenso può essere attribuito ai soci ed agli organi sociali salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Ogni spesa deve essere correttamente documentata, secondo le vigenti leggi in materia amministrativa, tracciabile e deliberata dall'organo di amministrazione. Ogni rimborso spese di tipo forfettario è vietato.
3. Essi hanno l'obbligo di agire in modo conforme agli scopi e finalità del Club, evitando qualsiasi iniziativa privata e non concordata. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento all'esterno del Club e verso gli altri associati che, a diverso titolo, partecipano alla vita associativa deve essere improntato all'assoluta correttezza, buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati sono tenuti al versamento, possibilmente entro il primo quadrimestre, di una quota annuale ed a partecipare alle spese, per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea. Per i nuovi iscritti il versamento annuale deve avvenire all'atto di accettazione della loro iscrizione. Il contributo associativo è intrasmissibile fatta eccezione per causa di morte. L'iscritto dimissionario o che cessa, a qualsiasi titolo, da socio del Club non ha diritto ad alcun rimborso della quota versata neanche parziale o rapportata al periodo annuale di appartenenza.

### **Art. 13**

#### **Recesso ed esclusione**

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. Ciascun associato può, in qualsiasi momento, recedere dando opportuna comunicazione, in tal caso non ha diritto ad alcuna forma di rimborso della quota associativa, delle donazioni, dei contributi e di ogni altra elargizione.
2. L'associato che ha comportamenti lesivi, diffamatori, contrari ai doveri indicati dal presente statuto, che non ottempera alle disposizioni regolamentari o alle delibere dell'organo di amministrazione, che svolge attività in contrasto o concorrenza o in caso di conflitto d'interesse, che non provveda al versamento della quota sociale etc. può essere sospeso con delibera dell'organo di amministrazione sentito il parere del collegio arbitrale. L'esclusione dal Club è deliberata dall'assemblea.

### **Art. 14**

#### **Volontari ed attività di volontariato**

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite del Club, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e correttamente documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni deliberate dall'organo di amministrazione del Club. Ogni rimborso spese di tipo forfettario è vietato. Le spese sono rimborsabili nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dal Club.

4. Il Club garantisce l'assicurazione dei volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Il nominativo degli aventi diritto è trascritto nell'apposito registro dei volontari.

## **TITOLO QUARTO**

### **ORGANI E COMPETENZE**

#### **Art. 15**

##### **Organi**

1. Sono Organi del Club:
  - a Assemblea (soci iscritti);
  - b Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
  - c Organo di Controllo anche monocratico. La nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 c. 2 del D. Lgs 117/17;
  - d Revisore legale dei Conti. La nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/17;
  - e Collegio Arbitrale.

#### **Art. 16**

##### **Composizione dell'assemblea**

1. L'assemblea è composta da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro degli associati ed aventi diritto di voto.
2. L'assemblea è aperta dal presidente del Club, in caso di sua assenza dal vice presidente, ed è presieduta da un presidente di assemblea coadiuvato da un segretario designati dall'assemblea stessa. Per ogni assemblea viene redatto un verbale firmato da inserire nell'apposito registro contenente la raccolta dei verbali.
3. All'assemblea ogni avente diritto di voto ha facoltà di conferire la propria rappresentanza ad altro socio che può raccogliere fino ad un massimo tre deleghe scritte.

#### **Art. 17**

##### **Convocazione dell'assemblea**

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente mediante avviso scritto o in forma elettronica, da inviarsi agli associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione in prima e seconda convocazione.
2. L'assemblea deve essere convocata una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio e relazione del presidente circa l'andamento del Club.
3. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In tal caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla richiesta.

#### **Art. 18**

##### **Deliberazioni di assemblea**

1. In via ordinaria, le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

2. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
4. Il conteggio delle maggioranze è inteso comprensivo delle deleghe ammesse.

#### **Art. 19**

##### **Votazioni**

1. Le votazioni di regola avvengono per alzata di mano o per appello nominale. Su richiesta di almeno la metà più uno dei presenti esse saranno assunte a scrutinio segreto. Le votazioni concernenti persone sono sempre assunte a scrutinio segreto.
2. Il controllo degli aventi diritto al voto viene svolto prima dell'apertura dell'assemblea cura del segretario o dell'economo che accertano l'esistenza dei requisiti necessari agli aventi diritto di voto.
3. A tutti gli associati è riconosciuto e garantito il diritto di voto a condizione che siano regolarmente iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi. A condizione che sia esplicitamente indicata nell'atto di convocazione, l'ammissione al voto di mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica è ammessa previa verifica di identità dell'associato che partecipa e vota a distanza.

#### **Art. 20**

##### **Competenze dell'assemblea**

1. All'assemblea spettano le sotto indicate competenze inderogabili.
2. in seduta ordinaria:
  - a nominare e revocare i componenti degli organi sociali e quando previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - b approvare il bilancio;
  - c deliberare sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
  - d deliberare sulla esclusione degli associati;
  - e approvare eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
  - f deliberare sui programmi e attività da svolgere in armonia a quelli indicati dall'Agenzia Specializzata dell'UNESCO e dalla CNIU;
  - g fissare, su proposta dell'organo di amministrazione, l'importo della quota associativa;
  - h deliberare su argomenti di carattere ordinario segnalati dall'organo di amministrazione.
3. In seduta straordinaria:
  - a deliberare, con maggioranza qualificata, sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
  - b deliberare, con maggioranza qualificata, lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione o cessazione del Club;
  - c delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla competenza dell'assemblea;
  - d nominare una commissione di liquidatori per provvedere agli atti connessi allo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione o cessazione del Club;
  - e proporre all'ufficio regionale del RUNTS la destinazione del patrimonio residuo netto in caso di scioglimento, trasformazione, fusione, scissione o cessazione del Club.

#### **Art. 21**

##### **Organo di Amministrazione**

1. La nomina dell'organo di amministrazione è esclusiva competenza dell'assemblea. Tutti i componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicati, tra i propri associati, dalle ODV aderenti al Club. Nei loro confronti si applica il Codice Civile per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e di decadenza (ovvero l'interdetto, l'inabilitato il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi).
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. L'organo di amministrazione è costituito da cinque componenti eletti dall'assemblea. Sono eleggibili tutti coloro che risultino essere regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.
4. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti, ovvero di prolungata assenza ingiustificata superiore a tre mesi l'organo di amministrazione sarà integrato attingendo dal primo della lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
5. Nel caso che l'organo di amministrazione, per mancanza di componenti eletti, dovesse scendere ad un numero inferiore a quattro componenti, esso sarà ritenuto decaduto e convocata, entro trenta giorni, una nuova assemblea per comporre un nuovo organo di amministrazione. In attesa l'organo uscente svolge solo compiti di ordinaria amministrazione.
6. L'organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno il 50% dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza. Ogni componente presente può rappresentare per delega un solo assente. In nessun caso il voto del presidente o di chi presiede la riunione potrà prevalere in caso di parità nella votazione.
7. Nell'ipotesi di utilizzo delle tecnologie o piattaforme informatiche è ammessa la partecipazione a distanza solo a livello consultivo.
8. L'organo di amministrazione è convocato dal presidente mediante avviso contenente località orario e ordine del giorno, da recapitarsi per posta ordinaria, o messaggio telefonico o elettronico, almeno tre giorni prima della convocazione. In caso di urgenza può essere convocato, con preavviso inferiore anche tramite comunicazione verbale o telefonica.
9. Immediatamente dopo la nomina assembleare l'organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il presidente, il vicepresidente, il segretario e l'economo. Entro 30 giorni dalla nomina devono chiedere l'iscrizione al RUNTS, quando sarà istituito, indicando le proprie generalità, cittadinanza ed il componente a cui viene attribuita la rappresentanza legale del Club.

## **Art. 22**

### **Organo di Amministrazione – Durata e funzioni**

1. I componenti eletti durano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili. Il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
2. Svolge tutte le attività esecutive del Club, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea e tutte le funzioni che riferiscono alla gestione per il raggiungimento delle finalità statutarie.
3. Si riunisce almeno una volta ogni due mesi o quando ne facciano richiesta tre componenti, in tal caso la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Redige il bilancio che sottopone all'approvazione dell'assemblea.
5. Propone all'assemblea l'importo annuale delle quote sociali.
6. Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e dei programmi del Club.
7. Amministra il patrimonio e delibera sulle spese purché garantite dalla copertura finanziaria.
8. Sottopone all'assemblea proposte di modifica dello statuto.
9. Delibera l'ammissione di nuovi soci e può disporre la sospensione dal Club in attesa che il provvedimento sia sottoposto a delibera assembleare.
10. Per le controversie sorte tra i soci o verso il Club l'organo di amministrazione può chiedere consulto al collegio arbitrale prima di deliberare decisioni di merito.

11. Procede, per ogni anno sociale, al controllo e revisione dell'elenco dei soci verificando la regolarità delle iscrizioni.
12. Nell'esecuzione dei propri compiti può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di tre, i quali possono partecipare alle riunioni dell'organo di amministrazione senza diritto di voto.

## **Art. 23**

### **Il Presidente**

1. E' il legale rappresentante del Club di fronte a terzi e in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Convoca le adunanze e presiede quelle dell'organo di amministrazione. E' responsabile del funzionamento e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del Club. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e delle attività.
3. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente limitatamente per gli affari di ordinaria amministrazione.
4. Può disporre, senza il preventivo consenso dell'organo di amministrazione, spese fino ad un importo massimo pari a cinque volte il singolo valore annuale di una quota ordinaria associativa.
5. In caso di prolungata assenza superiore a sei mesi decade dalla propria funzione che viene assunta a pieno titolo dal vicepresidente il quale entro dieci giorni deve provvedere a convocare l'organo di amministrazione per confermare la legittimità delle sue nuove funzioni e provvedere ad espletare tutti gli atti connessi alla funzione di presidente .

## **Art. 24**

### **Il Segretario**

1. E' nominato nell'ambito dell'organo di amministrazione
  - a. coordina le attività associative;
  - a. cura la verbalizzazione delle riunioni dell'organo di amministrazione;
  - b. provvede all'aggiornamento, alla compilazione dei libri o registri di sua competenza escluso quelli di competenza dell'economo;
  - c. è responsabile della corrispondenza, a firma del presidente garantendo l'ufficialità documentale;
  - d. raccoglie ed indirizza tutte le istanze degli iscritti.

## **Art. 25**

### **Economo/ Tesoriere**

1. E' nominato nell'ambito dell'organo di amministrazione e coordina le attività amministrative, in particolare:
  - a. provvede alla corretta tenuta delle scritture contabili, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate, alle uscite e degli inventari patrimoniali;
  - b. svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presidente;
  - c. predispone il bilancio elaborando la propria relazione descrittiva che sottopone all'organo di amministrazione per la successiva presentazione all'assemblea;
  - d. fornisce indicazioni aggiornate circa lo stato finanziario, patrimoniale ed economico;
  - e. tiene e cura la tenuta di tutti i registri contabili e la documentazione giustificativa, nonché un analitico inventario dei beni appartenenti al Club;

- f. si fa carico non solo di una gestione trasparente ma anche di educare i componenti dell'organo di amministrazione ad un uso corretto delle risorse;
- g. dispone gli atti di pagamento deliberati verificando preventivamente che siano corredati da documenti amministrativi validamente riconosciuti dalle leggi in vigore.

#### **Art. 26**

##### **Collegio Arbitrale**

1. Il collegio arbitrale è un organo consultivo, i componenti sono nominati dall'assemblea dei soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Club ed i soci nonché tra i soci medesimi, l'organo di amministrazione assegnerà la competenza del giudizio consultivo al collegio arbitrale che, entro sessanta giorni dall'assegnazione, valuterà "secondo equità" e senza formalità di procedura il caso assegnato consegnando all'organo di amministrazione una relazione conclusiva corredata dal giudizio consultivo riguardante la controversia esaminata.
3. Il collegio ha il compito di cercare la conciliazione rendendosi garante del contraddittorio tra le parti. In caso di respingimento del giudizio finale, le parti possono far ricorso al parere dell'assemblea.
4. Un rappresentante del collegio arbitrale svolge le funzioni di presidente e viene eletto, nel proprio ambito, di volta in volta allorquando viene assegnata la controversia. La durata della funzione di presidente del collegio arbitrale è riferita alla durata della procedura riguardante l'esame della controversia e l'esplicitazione del parere.

#### **Art. 27**

##### **Organo di Controllo e Revisione Contabile dei Conti**

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.
2. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'assemblea procede alla nomina di un Revisore Legale dei Conti.
3. In caso di estrema urgenza e necessità l'organo di amministrazione, con propria delibera, può effettuare una nomina temporanea e provvedere, entro 15 giorni, alla convocazione di una assemblea per la definizione dell'incarico.

#### **Art. 28**

##### **Scioglimento - Trasformazione – Fusione – Scissione - Cessazione**

1. Secondo le modalità previste dal testo normativo del Codice Civile della Repubblica Italiana e delle leggi riguardanti il Terzo Settore, il Club può sciogliersi, trasformarsi, fondersi, scindersi o cessare su deliberazione dell'assemblea riunita in seduta straordinaria, nei seguenti casi:
  - a. quando lo scopo è raggiunto o diventato impossibile;
  - b. quando il numero degli associati è inferiore a quello stabilito dalle norme per la costituzione;
  - c. quando il patrimonio è divenuto insufficiente per il raggiungimento delle finalità;
  - d. per disposizioni di legge;
  - e. per revoca dell'accreditamento da parte della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO;
  - f. per le altre cause.
2. Al verificarsi delle predette condizioni, l'assemblea deve provvedere a nominare una commissione di 3 membri, da scegliere preferibilmente tra i soci, con il compito di esaurire e liquidare tutte le pendenze del Club, ristorare i creditori e proporre, salvo diversa destinazione

imposta dalla Legge, un piano di reimpiego del patrimonio residuo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore oppure Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, previo parere positivo dell'ufficio territoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali indicato come Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e nelle more della sua piena operatività. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione di richiesta parere, da inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il parere si intende positivo riferendosi al meccanismo di silenzio-assenso.

## **TITOLO QUINTO**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 29**

##### **Regolamento interno**

1. Norme di funzionamento, organizzative e di esecuzione del presente statuto sono disposte da un regolamento da redigere a cura dell'organo di amministrazione.

#### **Art. 30**

##### **Norme di rinvio e atto approvazione**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla vigente legislazione e dal presente statuto, si farà riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico, a regolamenti, usi, consuetudini, costumi ed abitudini dello Stato Italiano.
2. Il presente statuto, letto, discusso ed approvato viene licenziato dall'assemblea. Sostituisce ed abroga ogni precedente edizione a decorrere dalla data di avvenuta registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate dove sarà depositato unitamente al verbale di assemblea.

*Gorizia, li 26 giugno 2020*

**IL PRESIDENTE**  
*Adriano Chinni*  
